



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 28/10/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 16/01/2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto, in via principale, al rimborso "integrale" degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento e, in subordine, il rimborso "proporzionale", per € 1.797,83, oltre interessi legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE (Lexitor e Unicredit Austria) si evince che il vero discrimine non è il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore. Nel contratto in

contestazione, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, tra cui le commissioni di istruttoria ed intermediazione. Inoltre, argomenta ancora nel merito che le “spese di istruttoria” non sono retrocedibili in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le “spese di intermediazione” non sono rimborsabili in quanto comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell’importo totale del credito al cliente. Si tratta peraltro di somme versate a un soggetto terzo e quindi non effettivamente incassate, conseguente difettando di legittimazione passiva.

Chiede in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 125*sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel settembre 2022, dopo il pagamento di 53 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 3.017,92 per interessi. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio preliminarmente precisa che la resistente sottolinea che non avendo incassato direttamente l’importo corrispondente alla voce di costo che spetta all’intermediario del credito e non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione difettando, conseguentemente, in capo alla medesima la legittimazione passiva. Sul punto, il Collegio richiama il costante orientamento dell’ABF, in base al quale non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente, poiché “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza” (Cit. Collegio Torino, decisione n. 10337/2020).

Tanto premesso il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, pacificamente anche ai contratti di finanziamento erogati sotto forma di cessione del quinto, non oggetto di esenzione alcuna, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125 *sexies* Tub, pacificamente applicabile in base al consolidato orientamento dei Collegi territoriali ai contratti di finanziamento mediante cessione del quinto, come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell’11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.642,00 (milleseicentoquarantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI